



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/26

Il giorno 13 febbraio 2026 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

riunitosi per esaminare la domanda di sospensione cautelare presentata in data odierna dal Procuratore federale avv. **Lucia AMBROSINO** nei confronti di:

**TERRANOVA Riccardo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "AS.D. FATHERS & SONS", con tessera n. 26098581 e licenza Fuoristrada n. M02076; iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026, con tessera cod. 00973 con la qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello;

a carico del quale viene ipotizzata dalla Procura federale:

"la violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò, in quanto, domenica 8 febbraio 2026, in occasione degli Internazionali d'Italia Motocross, svoltisi a Mantova presso il Crossodromo "Tazio Nuvolari" e trasmessi a partire dalle ore 12:00 di domenica 8 febbraio 2026 in diretta streaming sulla

piattaforma OTT “Federmoto TV”, il medesimo Riccardo Terranova, effettuava streaming illegale sul canale YouTube di suo riferimento, denominato “*TS Production*” (che vanta, tra l’altro, diverse migliaia di iscritti), riprendendo la diretta della citata manifestazione – facente parte dei contenuti in *pay per view* (gratuiti solo per i tesserati F.M.I.) - dalla predetta piattaforma “Federmoto TV” e replicandola gratuitamente sul predetto canale YouTube “*TS Production*”.

Il tutto, in violazione della normativa di riferimento riportata nei “Termini e condizioni” per la visione di Federmoto TV.”

ai sensi dell'art. 91.3 del Regolamento di giustizia ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

Le richieste del Procuratore Federale appaiono - allo stato - pienamente fondate e meritano integrale accoglimento. Sussistono infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui all'art. 91.2 RdG.

Si riscontrano i gravi e concordanti indizi di colpevolezza dai quali si evince chiaramente la volontarietà dell'azione contestata al TERRANOVA. La condotta riveste caratteri di particolare gravità per i motivi che seguono.

L'attività di pirateria audiovisiva non solo danneggia economicamente la Federazione e i detentori dei diritti, ma lede l'immagine dell'Istituzione federale stessa, violando i doveri di lealtà prescritti dall'art. 1 R.d.G.

L'avvenuta registrazione alla piattaforma Federmoto TV e la contestuale accettazione dei termini di servizio rendono la violazione consapevole e intenzionale.

La condotta integra pienamente la violazione della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, che prevede pene fino a tre anni di reclusione.

In atti vi è una vera e propria "confessione" del soggetto sottoposto all'indagine, il quale - una volta vistosamente scoperto - ha ammesso l'illecito, tentando di sminuirne le modalità di commissione. Tali indizi non sono stati smentiti da ulteriori acquisizioni probatorie.

Inoltre, vi è un pericolo concreto ed attuale che l'incolpando possa commettere illeciti della medesima specie di quello per cui si procede.

Dagli atti risulta infatti come il TERRANOVA abbia già commesso un'analoga condotta durante la diretta precedente a quella in contestazione (sebbene di questa vi sia solo testimonianza indiretta).

Il rischio di reiterazione riguarda i prossimi eventi sportivi, specificamente la prova di Campionato Italiano di Motocross Prestige da Ottobiano in programma nel palinsesto di Federmoto TV per il 15 marzo 2026.

Occorre pertanto impedire che l'inquisito possa reiterare condotte analoghe, causando ulteriori danni patrimoniali e d'immagine.

La sospensione della tessera appare l'unico strumento idoneo a impedire l'accesso ai servizi riservati ai tesserati e comporterà l'automatica disattivazione dell'utenza Federmoto TV.

Ciò posto, risultano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, nonché il pericolo di reiterazione della descritta condotta.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale federale, provvedendo sulla richiesta di misura cautelare del Procuratore federale avv. **Lucia AMBROSINO**

#### **A P P L I C A a:**

**TERRANOVA Riccardo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. "AS.D. FATHERS & SONS", con tessera n. 26098581 e licenza Fuoristrada n. M02076; iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026, con tessera cod. 00973 (qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello),

la **SOSPENSIONE PER MESI DUE DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA e FEDERALE**, con conseguente ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n° M02076, nonché della tessera di Tecnico federale cod. 00973;

#### **D I S P O N E**

**I'AUDIZIONE del TERRANOVA Riccardo**, avvisando lo stesso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore, fissando all'uopo il giorno **17 febbraio 2026**, alle ore **10**, in videoconferenza sulla piattaforma telematica "**Zoom**" in licenza alla FMI, dando mandato alla Segreteria di inviare tempestivamente il link per il collegamento.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:

TERRANOVA RICCARDO (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale)

PRESIDENTE FEDERALE

SEGRETARIO GENERALE

PROCURATORE FEDERALE

SETTORE TECNICO

GRUPPO COMMISSARI DI GARA

GRUPPO DIRETTORI DI GARA

UFFICIO TESSERAMENTO

UFFICIO LICENZE

M.C. "AS.D. FATHERS & SONS"

UFFICIO FUORISTRADA

Co.Re. SICILIA;

UFFICIO COMUNICAZIONE FMI

Il Presidente T.F.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero...', with a long horizontal stroke underneath.